

Prot. n. 6006/2025



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA**



**Ai Servizi di Polizia Giudiziaria del distretto**

**Alla Sezione di Polizia giudiziaria- sede**

**p.c.**

**Al Procuratore Generale F.F. dott.ssa Laura Triassi**

**OGGETTO: linee guida sulla redazione delle relazioni tecniche conclusive degli accertamenti tecnici irripetibili per i delitti commessi da minorenni con l'utilizzo dei socialnetwork.**

A seguito dell'incremento esponenziale dei delitti commessi in rete da soggetti minorenni (come, ad esempio, invio o detenzione di contenuti pedopornografici – artt. 600 ter e 600 quater c.p.; diffamazione in rete - art. 595 c.p.), è emersa l'esigenza di tracciare delle linee guida da tener presente nell'espletamento della delega relativa all'analisi dei contenuti rinvenuti nel momento successivo alla estrazione della cd "copia forense".

In particolare, nella relazione finale da trasmettere al Pubblico Ministero Minorile, è assolutamente necessario che:

- vengano indicati i nominativi dei soggetti collegati alle relative utenze esaminate;
- accanto ad ogni utenza abbinata al nominativo dell'indagato venga inserita una tabella all'interno della quale ne verranno documentati i contenuti;
- le immagini (di cui sarà specificato se trattasi di video e la relativa durata) dovranno essere riprodotte in modo tale che in ogni foglio A4 potranno essere inserite almeno tre immagini;
- sotto ogni contenuto vengano indicate data e ora dell'invio a terzi soggetti e/o data e ora della ricezione dei contenuti.

Qualora dall'utenza esaminata si possa risalire ad ulteriori soggetti che abbiano a loro volta inviato a terzi contenuti di rilevanza penale (es. immagini pedopornografica), anche per tali

soggetti (che dovranno essere già identificati mediante l'esame della intestazione dall'utenza e mediante una indagine per stabilirne chi a quell'epoca ne aveva il relativo utilizzo) dovrà procedersi in tal modo:

- accanto ad ogni utenza abbinata al nominativo del soggetto intestatario/utilizzatore sarà inserita una tabella all'interno della quale verranno documentati i contenuti;
- le immagini (di cui sarà specificato se trattasi di video e la relativa durata) dovranno essere riprodotte in modo tale che in ogni foglio A4 potranno essere inserite almeno tre immagini;
- sotto ogni contenuto sarà indicato data e ora dell'invio a terzi soggetti o della ricezione.

In caso di ricezione di contenuti (dunque in ipotesi del reato di mera detenzione di materiale pedopornografico – art. 600 quater c.p.) accanto ai *files* di rilievo penale dovranno anche essere inseriti eventuali messaggi di testo con commenti che indichino se il soggetto abbia avuto consapevolezza di tali immagini, o se al contrario, si tratti di contenuti memorizzati inconsapevolmente (es. chat partecipate da numerosi soggetti con molteplici e contestuali invii, i cui contenuti vengano automaticamente memorizzati).

L'osservanza di tali linee guida potrà agevolare l'esatta determinazione delle condotte rilevanti penalmente e soprattutto l'immediata risposta alle domande: "*chi ha inviato cosa?*" "*quando?*" "*a chi?*" "*cosa ha scritto quando ha inviato quel contenuto o lo ha ricevuto?*"; infatti, nel *mare magnum* dei contenuti mediatici memorizzati dai soggetti minorenni, sarà necessario navigare con coordinate dettagliate per evitare di esporre i minorenni a dannose e controproducenti iscrizioni penali e/o procedere ad iscrizioni per ipotesi di reato non in linea con le condotte realmente ravvisabili nei casi in trattazione.

Potenza, 21 luglio 2025



Il Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Anna Gloria Piccininni